



**MISURE STRAORDINARIE PER LA DIDATTICA  
PER EFFETTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID –19**

**IL RETTORE**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" che prevede che le Università consentano di svolgere le attività didattiche o curriculari con modalità a distanza individuate dalle medesime Università;

Visto l'art. 1 comma 1 lett. i del DPCM in parola che prevede che le assenze maturate dagli studenti nelle attività didattiche o curriculari per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria non siano computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state disposte ulteriori misure restrittive ed è stata disposta la proroga fino al 3 aprile 2020 di quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi prorogati al 3 aprile 2020;



Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020", con effetto dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020, che ha disposto l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visti i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall'Università degli Studi di Milano, tutti orientati a garantire la regolarità dei servizi all'utenza, con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;

Visti i dd.rr sui servizi pubblici essenziali e in particolare il decreto rettorale in data 13 marzo 2020 "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali, per effetto dell'emergenza sanitaria da covid -19";

Viste le comunicazioni inviate dal Rettore e dal Prorettore alla Didattica a tutta la comunità accademica in materia di didattica a distanza, esami di profitto, esami di laurea;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1208 del 4.3.2020;

Visto il Regolamento studenti, emanato con D.R. 0256003 del 28 luglio 2008 e successive modifiche;

Visti i DPCM del 17 Maggio 2020, 11 Giugno e 14 Luglio 2020, unitamente alle ordinanze della Regione Lombardia del 17 Maggio, 12 Giugno e 14 Luglio 2020

Viste tutte le note ed i provvedimenti ministeriali finora intervenuti

Visto in particolare quanto già disposto con il precedente decreto rettorale del 10 Aprile 2020 dal titolo "Misure straordinarie per la didattica per effetto dell'emergenza da Covid 19"

## DECRETA

### **Articolo 1 – Disposizioni generali**

Le misure straordinarie di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni di cui al precedente decreto 10 Aprile 2020 , sono valide fino al 15 Ottobre 2020.



## **Articolo 2 – Esami scritti**

Gli esami scritti si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, garantendo agli studenti internazionali, a quelli residenti fuori regione oltre che agli studenti con gravi patologie la possibilità di svolgere l'esame da remoto, anche in data differente.

## **Art. 3 – Esami orali**

Tutti gli esami orali si svolgeranno da remoto, nelle modalità sinora adottate.

## **Art. 4 – Esami di laurea**

Le sedute delle lauree triennali si svolgeranno da remoto, secondo le modalità in vigore con il decreto rettorale del 10 Aprile 2020.

Per le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico, la discussione della tesi si svolgerà in presenza.

L'esame dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, limitando il numero degli accompagnatori a un massimo di 2 persone.

## **Articolo 5 - Prove per l'ammissione ai corsi di studio anno accademico 2020/2021**

Le prove per l'ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi post laurea per l'anno accademico 2020/2021 si svolgeranno mediante utilizzo del sistema TOLC, con le modalità finora adottate.

## **Articolo 6 - Attività di laboratorio e tirocini interni all'Ateneo**

Le attività didattiche di laboratorio, comprese quelle relative alla preparazione della tesi di laurea e di dottorato, e i tirocini interni alle strutture universitarie potranno svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutela della salute che sono stati opportunamente divulgati dall'Amministrazione e che risultano pubblicati sul sito web alla sezione Covid-19.

Il responsabile di struttura è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza vigenti e a segnalare eventuali violazioni.

Prima di accedere ai laboratori, gli studenti dovranno dichiarare di aver preso attenta visione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della salute pubblica divulgate dall'Amministrazione e pubblicate sul sito.

## **Art. 7 - Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati**

Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curricolari (per studenti) e extracurricolari (per laureati) presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina: <https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/stage-e-tirocini>, dove è pubblicata la documentazione a



carico di aziende ed enti ospitanti, in riferimento alle linee guida di Regione Lombardia in materia. In tale contesto sono infatti enti e aziende a essere responsabili della sicurezza sul lavoro e delle misure di protezione dei tirocinanti, come indicato su specifico allegato al progetto formativo che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato.

Si specifica che sono esclusi dalle predette linee guida i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate (come indicato nell'ambito della Convenzione per i tirocini curriculari ed extracurriculari gestita dal COSP).

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore**

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Milano 31 Luglio 2020

Il Rettore

Elio Franzini